



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
29 NOVEMBRE 2021, N.25

**Modifica dell'Ordinanza n. 4 del 12 febbraio 2021. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012**



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 25 del 29 Novembre 2021**

**Modifica dell'Ordinanza n. 4 del 12 febbraio 2021. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.**

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamati, infine, i commi 7 e ss. dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevedono che, al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., debba acquisire la

certificazione di agibilità sismica dell'edificio, in cui si svolge la suddetta attività;

Richiamata la propria Ordinanza n. 4 del 12 febbraio 2021 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 24 del 1 agosto 2019 e s.m.i.. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione delle spese”

Considerato che persistono a tutt’oggi le difficoltà incontrate dalle imprese a causa dall’emergenza sanitaria che coinvolge l’intero paese e che ha fortemente penalizzato le attività produttive, con ripercussioni economiche tali da impedire investimenti straordinari per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture che ospitano le attività stesse;

Ritenuto, conseguentemente, necessario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, al fine di poter assicurare la conclusione dei suddetti interventi di miglioramento sismico e del completo riavvio delle attività produttive del territorio, prorogare al 28 febbraio 2022, sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, precedentemente fissati al 30 novembre 2021, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda esclusivamente a valere sull’Ordinanza n. 4/2021;

Dato atto che le domande che risulteranno ammissibili saranno finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 13 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 134, assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,

comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Tutto ciò premesso e considerato

**DISPONE**

1. di prorogare al 28 febbraio 2022, sia il termine per la conclusione dei lavori che il termine per la presentazione dei documenti per la rendicontazione, precedentemente fissati al 30 novembre 2021, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda esclusivamente a valere sull’Ordinanza n. 4/2021;
2. di dare atto che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e di concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.
3. di mantenere inalterata, in ogni sua parte, la propria Ordinanza n. 4/2021 ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 1).

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)